

**Assicurazione sulla vita, a premio unico, di tipo misto,
con prestazioni rivalutabili e con garanzie accessorie**



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)**

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Traguardo Sicuro 7 Plus

Tipologia: contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 01 maggio 2025. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - nel seguito "compagnia" - è **Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.**, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

La sede legale è in Via San Francesco d'Assisi, n. 10 - 10122 Torino, Italia.

Gli uffici amministrativi sono in Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano, Italia.

Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

Il sito internet è: www.intesasanpaoloassicurazioni.com

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15 ottobre 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987.

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23 dicembre 1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

Situazione patrimoniale della compagnia

Dati dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2023) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Patrimonio netto: 4.362,13 milioni di euro, di cui:

- capitale sociale: 320,42 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 4.041,71 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della compagnia al seguente link: www.intesasanpaoloassicurazioni.com/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
3.262,0 milioni di euro	1.467,9 milioni di euro	8.384,4 milioni di euro	7.514,1 milioni di euro	257%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Nel presente contratto il contraente (ossia il cliente titolare del contratto) coincide con l'assicurato (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). Il contraente-assicurato viene di seguito indicato come il "cliente".

Il prodotto riconosce **prestazioni per la garanzia principale** e **prestazioni per le garanzie accessorie**. La garanzia principale prevede il versamento del premio unico, al netto di costo di ingresso, in una combinazione predefinita di due Gestioni Separate: 60% nella Gestione Separata denominata "Fondo VIVAPIÙ" e 40% nella Gestione Separata denominata "Fondo Base Solida" (nel seguito solo Gestioni Separate). Le garanzie accessorie prevedono il versamento di un premio annuo per la copertura per morte da infortunio - garanzia accessoria "Per i Tuoi Cari" - e copertura per la perdita dell'autosufficienza - garanzia accessoria "Per Te".

La garanzia principale prevede le seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita del cliente a scadenza

Alla scadenza il cliente riceve un importo pari alla somma per ciascuna Gestione Separata del maggiore tra:

- il capitale investito, pari all'importo investito rivalutatosi fino alla data di scadenza al netto di eventuali uscite per riscatti parziali;
- il capitale minimo garantito, pari all'importo investito al netto di eventuali uscite per riscatti parziali.

Prestazione in caso di morte del cliente

In caso di morte del cliente, prima della scadenza del contratto, la compagnia si impegna a pagare ai beneficiari un importo pari alla somma per ciascuna Gestione Separata del maggiore tra:

- il capitale investito, pari all'importo investito rivalutatosi fino alla data di comunicazione di morte (che se successiva alla scadenza sarà comunque considerata pari alla data di scadenza stessa) al netto di eventuali uscite per riscatti parziali;
- il capitale minimo garantito, pari all'importo investito al netto di eventuali uscite per riscatti parziali.

Le garanzie accessorie prevedono le seguenti prestazioni:

La garanzia accessoria "**Per i Tuoi Cari**" prevede, in caso di morte del cliente causato da infortunio, il pagamento a favore dei beneficiari di un importo aggiuntivo (capitale assicurato) rispetto a quello riconosciuto dalla garanzia principale. Tale importo è raddoppiato in caso di morte causata da incidente stradale.

Il cliente può scegliere tra tre diversi livelli di copertura assicurativa che si differenziano per un diverso capitale assicurato come indicato nella seguente tabella:

Garanzia accessoria	Livello di copertura assicurativa	Capitale assicurato per infortunio diverso da incidente stradale	Capitale assicurato per infortunio da incidente stradale
"Per i Tuoi Cari"	Silver	50.000,00 €	100.000,00 €
	Gold	75.000,00 €	150.000,00 €
	Platinum	100.000,00 €	200.000,00 €

La garanzia accessoria "**Per Te**" prevede, in caso di perdita permanente dell'autosufficienza del cliente, il pagamento a favore dello stesso di una rendita assicurata vitalizia, mensile e costante. Il cliente può scegliere tra tre diversi livelli di copertura che si differenziano per un diverso ammontare della rendita mensile assicurata come indicato nella seguente tabella:

Garanzia accessoria	Livello di copertura assicurativa	Rendita mensile assicurata
"Per Te"	Silver	500,00 €
	Gold	1.000,00 €
	Platinum	1.500,00 €

Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche delle Gestioni Separate, la compagnia mette a disposizione del cliente i relativi Regolamenti sul sito internet www.intesasanpaoloassicurazioni.com nella sezione "Rendimenti e Quotazioni", contenuti anche nelle condizioni di assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Garanzia principale: la prestazione in caso di morte è erogata senza alcuna limitazione sulle circostanze per cui si verifica la morte e senza limiti territoriali.



Che cosa NON è assicurato?

Garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari”: non è previsto il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari se la morte del cliente è dovuta a:

- dolo del beneficiario;
- autolesionismo e suicidio;
- partecipazione attiva del cliente ad azioni dolose (compiute o tentate), sommosse o tumulti popolari;
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni, terrorismo;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- fatti volontari o intenzionali del cliente, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
- abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza del cliente;
- ove l'infortunio avvenga quando il cliente si trova alla guida di un veicolo o natante e sia stato rilevato avere un tasso alcolemico uguale o superiore allo 0,8 g/L o sia alla guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- incidenti di volo se il cliente viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- pratica di immersioni subacquee, sport aerei in genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere.

Rischi esclusi

Inoltre, non è previsto il pagamento del capitale assicurato se la morte del cliente si verifica nell'esercizio delle seguenti attività professionali:

- acrobata trapezista, artista controfigura;
- aviazione civile (piloti e membri di equipaggio);
- chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi;
- collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche;
- guida alpina;
- addetto alle Forze armate e/o alle forze di pubblica sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali);
- operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico;
- operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare;
- operaio di impianti di energia nucleare;
- sommozzatore o palombaro;
- speleologo;
- titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplodenti, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplodenti, in miniera).

Le prestazioni della garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari” sono erogate se sia l'infortunio che la morte del cliente si verificano durante il periodo di copertura della garanzia accessoria e se la morte del cliente avvenga entro 12 mesi dall'infortunio purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva.

Pertanto, se l'infortunio si verifica durante il periodo di copertura assicurativa e la morte del cliente, da questo derivante, avviene oltre il periodo di copertura assicurativa oppure oltre i 12 mesi, nulla sarà dovuta da parte della compagnia.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Garanzia accessoria “Per Te”: sono escluse dalla garanzia le conseguenze relative a:

- partecipazione attiva del cliente ad azioni dolose (compiute o tentate), sommosse, tumulti popolari, rissa;
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni, terrorismo;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici;
- fatti volontari o intenzionali del cliente, con la precisazione che i casi di legittima difesa e di assistenza a persona in pericolo sono garantiti;
- tentativo di suicidio, auto-mutilazione, uso di farmaci o stupefacenti non prescritti dal medico, uso di sostanze psicotrope ed abuso di sostanze alcoliche;
- di patologie nervose o mentali non di causa organica;
- di infortunio che avvenga quando il cliente si trova alla guida di un veicolo o natante e sia stato rilevato avere un tasso alcolemico uguale o superiore allo 0,8 g/L o sia alla guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- dell'esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano ecc...), immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, bob, pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey e degli sport estremi in genere;
- pratica di attività pericolose nell'esercizio delle seguenti professioni: addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere, su piattaforme petrolifere o impianti di energia nucleare; paracadutisti; addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico o venefico; chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare; collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili, stuntman, controfigura, circense, addetto alle forze armate, carabinieri, forze dell'ordine, ad eccezione di chi lavora solo ed esclusivamente in ufficio, antennisti, operai con lavoro su tetti o ponteggi con altezze superiori ai 15 metri, elettricista di linee elettriche ad alta tensione, guide alpine o speleologiche, operaio con utilizzo di macchinari/utensili pesanti, atleta sportivo professionista;
- pratica delle seguenti attività professionali: palombari/sommozzatori; speleologi; addetti ad organi di informazioni in attività all'estero; guide speleologiche; addetto alle forze armate in missione all'estero.

Pertanto, se lo stato di perdita permanente di autosufficienza è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia accessoria, la compagnia non corrisponderà la rendita vitalizia mensile.



Ci sono limiti di copertura?

A partire dalla data di inizio del contratto, le prestazioni della garanzia principale in caso di vita e di morte è erogata senza alcuna limitazione; alcune limitazioni sono previste per le garanzie accessorie.

Garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari” - limiti di capitale assicurato:

Prima della sottoscrizione del contratto la compagnia verifica se il cliente è già un proprio assicurato e **rifiuta la sottoscrizione di questa garanzia accessoria se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:**

- il capitale complessivamente assicurato, considerando le garanzie morte da infortunio “Per i Tuoi Cari” di altri contratti e il capitale assicurato relativo alla garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari” del presente contratto risulti superiore al valore di 300.000,00 euro;
- il capitale complessivamente assicurato con altri contratti aventi per oggetto il puro rischio per il caso morte (ad esempio: contratti di tipo temporanee per il caso di morte (TCM) e contratti abbinati a mutui e finanziamenti), comprensivo del capitale complessivamente assicurato riportato al punto precedente, risulti superiore al valore di 600.000,00 euro. Nel calcolo del capitale assicurato con altri contratti vengono considerati sia i contratti già sottoscritti sia le proposte in corso di valutazione.

Garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari” - mancato pagamento del premio annuo:

Trascorsi 30 giorni dalla prima ricorrenza di premio annuo non pagato, la copertura della garanzia accessoria è sospesa.

Durante la sospensione la copertura assicurativa non è attiva. Pertanto, se durante il periodo di sospensione si verifica un infortunio a cui consegue la morte del cliente o si verifica la morte del cliente dovuta ad un precedente infortunio, anche se questo è avvenuto durante il periodo di copertura, non sarà pagato il capitale assicurato previsto dalla garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari”.

Se non viene riattivato il pagamento del premio annuo, trascorsi 5 mesi dalla sospensione, la copertura della garanzia accessoria si estingue.

L'estinzione della garanzia accessoria non determina l'estinzione del contratto e cioè della garanzia principale.

Il cliente può richiedere di riattivare la copertura assicurativa effettuando il pagamento del premio annuo entro 6 mesi dalla prima rata di premio non pagato.

La garanzia accessoria si riattiva dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio annuo arretrato.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia accessoria “Per Te” - limiti di capitale assicurato sulla garanzia accessoria:

Prima della sottoscrizione del contratto la compagnia verifica se il cliente è già un proprio assicurato e **rifiuta la sottoscrizione di questa garanzia accessoria** se la rendita assicurata su base mensile complessivamente assicurata da altri contratti relativi alla garanzia accessoria “Per Te” (comprensiva della rendita assicurata relativa alla garanzia accessoria “Per Te” del presente contratto), risulti superiore al valore di 2.500,00 euro mensili. Nel calcolo della rendita mensile complessivamente assicurata con altri contratti vengono considerati sia i contratti già sottoscritti sia le proposte in corso di valutazione.

Garanzia accessoria “Per Te” - mancato pagamento del premio annuo:

Trascorsi 30 giorni dalla prima ricorrenza di premio annuo non pagato, la copertura della garanzia accessoria è sospesa. Durante la sospensione la copertura assicurativa non è attiva quindi in caso di perdita dell'autosufficienza il cliente non ha diritto al pagamento della rendita assicurata.

Se non viene riattivato il pagamento del premio, trascorsi 5 mesi dalla sospensione la copertura della garanzia accessoria si estingue.

L'estinzione della garanzia accessoria non determina l'estinzione del contratto e cioè della garanzia principale.

Il cliente può richiedere di riattivare la copertura assicurativa effettuando il pagamento del premio annuo entro 6 mesi dalla prima rata di premio non pagato.

La garanzia accessoria si riattiva dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio annuo arretrato.

Garanzia accessoria “Per Te” - periodo di carenza:

Le prestazioni della garanzia accessoria “Per Te” nei primi 12 mesi dall'inizio del contratto sono sempre sospese (periodo di carenza).

Questa limitazione non si applica nel caso in cui la perdita di autosufficienza avvenga per conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio o shock anafilattico avvenuto dopo l'inizio della copertura della garanzia accessoria.

Il cliente può richiedere di essere sottoposto a visita medica con lo scopo di accertare l'effettivo stato di salute.

- **In caso di esito favorevole**, la limitazione è ridotta a 6 mesi tranne per i casi in cui la perdita dell'autosufficienza sia causata da malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Alzheimer, Parkinson, demenza senile, sclerosi multipla) per le quali il periodo di carenza rimane confermato di 12 mesi.
- **In caso di esito non favorevole**, la compagnia comunicherà il recesso dalla copertura dalla garanzia accessoria “Per Te” e restituirà il relativo premio annuo versato.

L'insorgenza dello stato di perdita permanente di autosufficienza dovrà avvenire entro la durata della copertura della garanzia accessoria “Per Te”.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: in caso di morte del cliente, per il pagamento della prestazione assicurata i beneficiari devono presentare:

- comunicazione della morte del cliente con la richiesta di pagamento firmata dai beneficiari anche disgiuntamente tra loro;
- originale del certificato di morte del cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita.

Per la garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari”, la documentazione necessaria per richiedere il pagamento dalla prestazione è la seguente:

- relazione del medico curante che attesta la causa della morte completa di anamnesi remota (all'interno del sito internet della compagnia www.intesasanpaoloassicurazioni.com è presente un esempio di modulo, ad uso facoltativo);
- copia del verbale dell'autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- copia del referto autoptico se eseguito.

Riguardo alla documentazione sanitaria o relativa alle circostanze della morte del cliente per la prestazione della garanzia accessoria “Per i Tuoi Cari”:

- la compagnia e il beneficiario cooperano in buona fede nell'applicare il contratto e fanno quanto in loro potere per acquisire i documenti secondo il principio di “vicinanza alla prova”.
- Il beneficiario raccoglie e presenta la documentazione alla compagnia; se il beneficiario avesse particolari difficoltà ad acquisirla (ad esempio un beneficiario che non fa parte degli eredi legittimi o testamentari del cliente) può contattare la compagnia e conferirle specifico mandato nel nome e nell'interesse del beneficiario per recuperare i documenti nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
- Il beneficiario è tenuto a consegnare in ogni caso la documentazione già in suo possesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Per la **garanzia accessoria "Per Te"**, il cliente dovrà sottoporre alla valutazione della compagnia la relazione del medico specialista presso il quale è in cura per la specifica patologia che ha provocato la perdita dell'autosufficienza e/o del medico curante, che certifichi:

- le cause della perdita dell'autosufficienza o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla compagnia, le intervenute cause di un suo aggravamento;
- l'incapacità del cliente di svolgere autonomamente almeno quattro su sei delle attività elementari della vita quotidiana e il grado di compromissione di ulteriori attività strumentali della vita quotidiana.

Tale relazione deve essere predisposta su apposito modello da richiedere alla banca intermediaria e/o reso disponibile sul sito pubblico / richiesto direttamente alla compagnia.

Inoltre dovranno essere inviati:

- copia della cartella clinica relativa al primo ricovero durante il quale è stata effettuata la diagnosi della patologia che ha causato la perdita dell'autosufficienza o, in assenza, copia dei rapporti clinici, inclusi gli accertamenti strumentali, connessi alla patologia ed eseguiti fino alla data di diagnosi della stessa;
- copia degli accertamenti di follow-up, rapporti medici fisioterapici, ecc..., che documentino l'iter clinico e la prognosi della patologia (che ha provocato la perdita dell'autosufficienza) dalla data della sua diagnosi;
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del cliente e/o del suo rappresentante legale;
- l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) esclusivamente di conti correnti intestati al cliente, su cui effettuare il pagamento della rendita assicurativa, firmata dal cliente.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio. Nel caso l'intermediario non fosse una banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, l'identificazione deve essere trasmessa tramite PEC certificata.

La compagnia si riserva di richiedere altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

In presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai beneficiari (quali ad esempio: dati idonei a rilevare lo stato di salute attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) è richiesta la sottoscrizione da parte dei beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

Se i beneficiari sono minorenni o incapaci sono richiesti: i documenti originali dei provvedimenti del Giudice Tutelare o la loro copia autentica, con i quali si autorizza l'esercente la potestà parentale o il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato ai beneficiari; l'indicazione di come sarà impiegato il capitale; l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Altra documentazione

	In caso di designazione nominativa dei beneficiari	In caso di designazione non nominativa dei beneficiari
In caso di testamento/i	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il cliente sia morto lasciando uno o più testamenti, indicante: - gli estremi del/i testamento/i; - che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti: - che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto lasciando testamenti e che essi siano gli unici conosciuti, validi e non impugnati; - gli estremi del/i testamento/i; - quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire. • Copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.
In assenza di testamento	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamento.	• Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il cliente sia morto senza lasciare testamenti e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il cliente, la loro data di nascita e capacità di agire.

Sul sito della compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione. I beneficiari possono inoltrare la richiesta di liquidazione, completa della documentazione necessaria, direttamente alla compagnia oppure tramite la banca intermediaria.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile). La compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni). Erogazione della prestazione: la compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti richiesti. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non rilevanti per la garanzia principale e per la garanzia accessoria "Per i Tuoi Cari". Per la garanzia accessoria "Per Te", il cliente deve fornire alla compagnia dichiarazioni esatte, complete e veritiere per poter consentire la corretta valutazione del rischio assicurativo. In caso di dichiarazioni inesatte o non veritiere relative a circostanze rilevanti, per le quali la compagnia non avrebbe dato il proprio consenso all'assicurazione del rischio di perdita permanente dell'autosufficienza, la compagnia si riserva la possibilità di richiedere l'annullamento del contratto o il recesso, come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Il cliente non deve fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche della propria attività lavorativa anche se comportano un aggravamento del rischio assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Premio

Premio unico

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 euro.

Il premio unico, al netto del costo d'ingresso applicato, costituisce l'importo investito.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in corso di contratto.

Limiti massimi al versamento del premio unico

È previsto un limite all'importo massimo del premio unico versato su uno o più contratti del prodotto Trapianto Sicuro 7 Plus (Cod. GMAU2). Tale importo massimo è pari a 2.000.000,00 di euro.

È previsto un importo "attivo" massimo di 50.000.000,00 di euro (premio attivo) sulla Gestione Separata "Fondo Base Solida" e massimo di 5.000.000 di euro (premio attivo) sulla Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ", per un unico cliente o più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi.

Premio annuo per la garanzia accessoria "Per i Tuoi Cari"

Il premio annuo è l'importo costante che il cliente deve pagare ad ogni ricorrenza annuale, in via anticipata per tutta la durata del contratto.

L'importo del premio è determinato dal livello della copertura assicurativa prescelta come indicato nella seguente tabella:

Garanzia accessoria	Livello	Premio annuo
Per i Tuoi Cari	Silver	17,00 €
	Gold	25,50 €
	Platinum	34,00 €



Quando e come devo pagare?

Premio

Premio annuo per la garanzia accessoria "Per Te"

Il premio annuo è l'importo costante che il cliente deve pagare ad ogni ricorrenza annuale in via anticipata per la durata della garanzia accessoria.

L'importo del premio annuo varia in base all'età del cliente al momento della sottoscrizione e al livello di copertura scelto come indicato nelle seguenti tabelle:

Silver	
Età del cliente	Premio annuo
da 18 a 44 compiuti	10,00 €
da 45 a 49 compiuti	21,00 €
da 50 a 54 compiuti	29,00 €
da 55 a 59 compiuti	40,00 €
da 60 a 64 compiuti	62,00 €
Gold	
Età del cliente	Premio annuo
da 18 a 44 compiuti	20,00 €
da 45 a 49 compiuti	42,00 €
da 50 a 54 compiuti	58,00 €
da 55 a 59 compiuti	80,00 €
da 60 a 64 compiuti	124,00 €
Platinum	
Età del cliente	Premio annuo
da 18 a 44 compiuti	30,00 €
da 45 a 49 compiuti	63,00 €
da 50 a 54 compiuti	87,00 €
da 55 a 59 compiuti	120,00 €
da 60 a 64 compiuti	186,00 €

Modalità di versamento del premio unico e del premio annuo

Il versamento del premio unico e del premio annuo deve essere effettuato direttamente a favore della compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la banca intermediaria del contratto. Il pagamento del premio segna la decorrenza del contratto e l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Rimborso

Non applicabile.

Sconti

Il costo sul premio unico non è applicato nel caso in cui:

- il cliente aveva sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. scaduta nei sei mesi precedenti la data di investimento del versamento o in scadenza a questa data. Questa agevolazione non è prevista per le seguenti tipologie di polizze:
 - forme pensionistiche complementari;
 - polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
 - polizze di rendita;
 - polizze collettive;
 - polizze di capitalizzazione, se il cliente è persona giuridica;
 - polizze per le quali il cliente abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza;
- il cliente era beneficiario in caso di morte dell'assicurato di una polizza di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. e/o di Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch per la quale ha ricevuto la prestazione nei sei mesi precedenti la data di investimento del versamento. Questa agevolazione non è prevista nel caso in cui:
 - la prestazione deriva da forme pensionistiche complementari;
 - il cliente è una persona giuridica.

Lo sconto si applica una sola volta per ogni polizza scaduta o per ogni pagamento ricevuto in qualità di beneficiario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto è a scadenza, con una durata di 7 anni. La data di inizio (decorrenza) è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data, pertanto, le garanzie sottoscritte sono operanti. Per il prodotto Trapianto Sicuro 7 Plus la data di inizio coincide con le ore 24:00 del giorno in cui la compagnia incassa: - il premio unico per la garanzia principale; - il premio annuo per la garanzia accessoria. Il cliente potrà richiedere alla compagnia: a) l'eliminazione della garanzia accessoria sottoscritta. Nel caso abbia sottoscritto due garanzie accessorie potrà eliminarle entrambe o una delle due; b) la riduzione dal livello Platinum verso il livello Gold o Silver; c) la riduzione dal livello Gold verso il livello Silver. Tali richieste potranno essere effettuate: 1. trascorsi 9 mesi dall'inizio del contratto; 2. entro il 45° giorno precedente la data di ricorrenza annuale del contratto. Le richieste pervenute successivamente al 45° giorno precedente la data di ricorrenza annuale avranno effetto alla ricorrenza annua successiva; 3. a condizione che manchino non meno di 12 mesi dalla scadenza del contratto. L'incasso del premio varia secondo la modalità di sottoscrizione del contratto: • in caso di sottoscrizione in sede: coincide con la data di sottoscrizione del modulo di polizza; • in caso di sottoscrizione fuori sede: è il giorno lavorativo successivo alla data in cui cade il termine del periodo di sospensiva del contratto, che è pari a sette giorni successivi dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza. Se il periodo di sospensiva termina di sabato o in un giorno festivo, questo periodo viene prolungato fino al primo giorno lavorativo successivo; • in caso di sottoscrizione tramite internet banking: è il secondo giorno lavorativo dopo la ricezione della proposta di investimento da parte del cliente nella sezione riservata dell'internet banking. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, questo periodo viene prolungato fino al primo giorno lavorativo successivo. È possibile posticipare la data di inizio del contratto e quindi di incasso del premio unico e del premio annuo da parte della compagnia. Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi: - scadenza - recesso; - morte del cliente; - riscatto totale.
Sospensione	Non applicabile.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non prevista.
Recesso	Il cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza con una delle seguenti modalità: • sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria; • oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Gestione Tecnica Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Recesso	Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del recesso. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello riportato sul timbro postale (data del timbro di spedizione). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico (se versato) e il premio annuo. Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva). Se il periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, l'efficacia del contratto è sospesa fino al primo giorno lavorativo successivo. Durante tale periodo il cliente può recedere dal contratto in una delle seguenti modalità: • inviando comunicazione scritta alla banca intermediaria al seguente indirizzo: c/o Italia Transazionale Diritto di ripensamento Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma • sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede; • inviando una comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Gestione Tecnica Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano In caso di recesso durante il periodo di sospensiva, compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno: • di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale; • di sottoscrizione del modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria o dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede; • di ricezione della compagnia della lettera raccomandata (data del timbro della ricevuta di ritorno).
Risoluzione	Non applicabile.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SÌ ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	Trascorsi 90 giorni dalla data di inizio del contratto, il cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del capitale investito. Riscatto totale In caso di riscatto totale, la compagnia riconosce al cliente il valore di riscatto che considera per ciascuna Gestione Separata l'importo maggiore tra: • il capitale investito, pari all'importo investito rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto al netto di eventuali uscite per riscatti parziali; • il capitale minimo garantito pari all'importo investito al netto di eventuali uscite per riscatti parziali. Il cliente riceve il valore di riscatto al netto di eventuali costi di riscatto e imposte di legge; inoltre il cliente riceve la quota parte di premio annuo non goduto della garanzia accessoria, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale, salvo il riconoscimento della perdita dell'autosufficienza nel caso in cui è attiva la garanzia accessoria "Per Te". Il contratto e la garanzia accessoria attiva si estinguono alle ore 24:00 della data di richiesta del riscatto. A seguito del riscatto totale il contratto si estingue e con esso le garanzie accessorie sottoscritte. Riscatto parziale La richiesta di riscatto parziale è ammessa se: • l'importo richiesto è almeno di 2.500,00 euro; • il capitale investito, a seguito del riscatto, è almeno di 10.000,00 euro.
---------------------------------------	--



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SÌ ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione

L'importo richiesto dal cliente viene disinvestito in modo proporzionale dalle due Gestioni Separate secondo la loro percentuale effettiva di ripartizione al momento della data di richiesta.

In caso di riscatto parziale, il cliente riceve l'importo richiesto, al netto dei costi di riscatto, se previsti, solo dopo che la compagnia ha verificato il rispetto dei limiti previsti per le richieste di riscatto parziale.

Ai fini dell'esecuzione del riscatto parziale, la base di partenza è il valore di riscatto totale del contratto alla data di richiesta del riscatto.

All'importo lordo riscattato, sia totale che parziale, viene applicato il costo di uscita se previsto e le imposte di legge.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo investito per effetto dei costi applicati.

Il contratto non prevede un valore di riduzione.

Richiesta di informazioni

Per avere informazioni sul valore di riscatto, il cliente può rivolgersi al servizio clienti al numero verde 800.124.124 oppure scrivere a uno dei seguenti recapiti:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - servizio clienti
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano
Fax: +39 02.3051.8188
e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a un cliente con età alla sottoscrizione minima di 18 e di 64 anni (65 anni non compiuti) all'inizio del contratto, residente in Italia, con esigenze assicurative interessate:

- alla garanzia finanziaria di restituzione almeno pari alla somma degli importi investiti nelle due Gestioni Separate detratti gli importi di eventuali riscatti parziali alla scadenza e in caso di decesso e di riscatto totale;
- all'acquisto di garanzie accessorie, a tutela di sé nel caso di perdita dell'autosufficienza o dei beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato conseguente ad infortunio;
- a un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR) ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Il prodotto è inoltre rivolto ad un cliente che ha:

- un livello di conoscenza teorica ed esperienza finanziaria pregressa minima;
- una capacità di sopportare le perdite finanziarie minima;
- una propensione al rischio da molto bassa a bassa;
- un orizzonte temporale d'investimento pari a medio - lungo periodo.

Per sottoscrivere il contratto il cliente non deve aver richiesto nei 60 giorni precedenti il riscatto totale o parziale di uno o più prodotti di investimento assicurativo (sia a premio unico, sia annuo oppure ricorrente) di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e/o di Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, intermediati da Intesa Sanpaolo per i quali il cliente sia già contraente (o aderente nell'ambito di una polizza collettiva).



Quali costi devo sostenere?

Le informazioni dettagliate sui costi del contratto sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave (KID).

In aggiunta rispetto alla rappresentazione dei costi riportata nel documento contenente le informazioni chiave (KID), di seguito si riportano tutti i costi del contratto.

• Costi di ingresso: costi applicati sul premio unico

La compagnia applica un costo d'ingresso in funzione del premio unico, come indicato nella tabella seguente:

Importo del premio unico	Costo applicato
fino a 999.999,99 euro	0,50%
da 1.000.000,00 di euro in su	20,00 euro



Quali costi devo sostenere?

• Costi di uscita: costi applicati in caso di riscatto

In caso di riscatto totale o di riscatto parziale, il contratto prevede l'applicazione di un costo in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, come descritto nella seguente tabella:

Riscatto totale/parziale	
Anni interamente trascorsi	Costi di riscatto
Fino al 90° giorno dall'inizio del contratto	Riscatto totale e parziale non ammesso
Dal 91° giorno fino al giorno che precede il 1° anniversario	2% con il minimo di 30,00 euro
Dal 1° anniversario al giorno che precede il 5° anniversario	1% con il minimo di 30,00 euro
Dal 5° anniversario fino al giorno che precede la scadenza	30,00 euro

• Costo di gestione trattenuto dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata

Il costo di gestione annuo trattenuto dal rendimento realizzato da ciascuna delle due Gestioni Separate è pari all'1,15%.

• Costi di intermediazione

I dati relativi alla quota parte percepita in media dall'intermediario per ciascuna voce di costo, rappresentati nella tabella che segue, sono stati stimati a partire di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento e sul periodo di detenzione raccomandato del prodotto di 7 anni.

• Costi per la garanzia accessoria "Per i Tuoi Cari"

L'importo del premio annuo è comprensivo di un costo pari al 22% e dell'imposta ad oggi in vigore pari al 2,50%.

• Costi per la garanzia accessoria "Per Te"

L'importo del premio annuo è comprensivo di un costo pari al 22%.

Voci di costo			Quota parte percepita in media dall'intermediario
Costi una tantum	Costi di ingresso	Costi gravanti sul premio	86,21%
		Costi gravanti sul premio annuo della garanzia accessoria "Per i Tuoi Cari"	77,27%
		Costi gravanti sul premio annuo della garanzia accessoria "Per Te"	77,27%
	Costi di uscita (costi di riscatto)		0,00%
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		-
	Atri costi correnti (costo di gestione applicato ai rendimenti delle Gestioni Separate)		36,49%
Oneri accessori	Commissioni di performance		-
	Carried Interests (commissioni di overperformance)		-



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Investimento nella Gestione Separata

L'importo investito nella Gestione Separata "Fondo Base Solida" e nella Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" viene rivalutato annualmente ad ogni anniversario della data di inizio del contratto, applicando il tasso annuo di rivalutazione.

Per ciascuna Gestione Separata il tasso di rivalutazione annuo è determinato dal rendimento annuo della Gestione Separata realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente il mese in cui cade l'anniversario del contratto, al quale viene sottratto il costo di gestione espresso su base annua.

Per ciascuna Gestione Separata il tasso di rivalutazione così definito può assumere anche valore negativo, determinando una diminuzione del capitale investito.

In caso di morte del cliente, riscatto e scadenza è prevista comunque una garanzia di rendimento minimo pari allo 0%, ciò significa che la prestazione a favore del cliente non potrà risultare inferiore alla somma degli importi investiti in ciascuna Gestione Separata, detratti gli importi di eventuali uscite per riscatti parziali.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Integrazione dei fattori ESG

La compagnia si è dotata di una politica per l'integrazione dei fattori di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento e che gestisce i rischi derivanti dall'esposizione a tali fattori.

A tal fine la compagnia adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende ed emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili" ed effettua un monitoraggio degli "emittenti critici" con un'elevata esposizione ai rischi di sostenibilità, che potrebbero anche avere un impatto sul rendimento del prodotto. È prevista inoltre l'esclusione degli emittenti che non rispettano le prassi di buona governance, valutate con riferimento alla presenza di strutture di gestione solide, alle relazioni con il personale, alla relativa remunerazione ed al rispetto degli obblighi fiscali.

Per "rischi di sostenibilità" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web della compagnia:

www.intesasanpaoloassicurazioni.com.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o CONSOB	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it ovvero CONSOB Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma Info su: www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile. La richiesta di mediazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Ufficio Affari Legali e Societari Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano Fax: +39 02.3051.8173 E-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net). Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Assicurazioni relative a polizze acquistate sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della compagnia è ufficioreclami@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo IBIP. Trattamento e detraibilità fiscale del premio Il premio unico versato sul contratto non è soggetto ad imposta sulle assicurazioni e non è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il premio annuo della garanzia accessoria "Per i Tuoi Cari" è detraibile ai fini IRPEF nella misura e con le modalità previste dalla normativa di riferimento vigente. Tassazione delle somme corrisposte Le somme corrisposte dalla compagnia, sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premio versato. Poiché i rendimenti derivanti dai titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati. L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% e il 26% in base alla natura degli investimenti (titoli di Stato o diversi) collegati al contratto. In caso di morte del cliente, il capitale è esente da imposta sulle successioni.
---	--

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERE AL CLIENTE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA SUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CLIENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.